

NUOVE NORME CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il decreto legislativo n. 231/2002, emanato in attuazione della direttiva CE n. 35/2000 e in vigore dal 7 novembre 2002, contiene disposizioni utili a combattere i cronici ritardi nel pagamento delle fatture, che tanti danni arrecano soprattutto alle piccole e medie imprese.

Va innanzi tutto chiarito che le nuove norme si applicano ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002 e, più precisamente, riguardano i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (consegna di merci o prestazioni di servizi). Rimangono esclusi i debiti, oggetto di procedure concorsuali, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danno e le richieste di interessi inferiori a 5 Euro. Occorre altresì tenere presente che le regole contenute nel decreto legislativo citato si applicano solo tra imprenditori, cui sono equiparati i liberi professionisti, oppure tra imprenditori e pubblica amministrazione.

La tutela approntata dal decreto legislativo per il ritardato pagamento consiste innanzi tutto nell'obbligo di pagamento degli interessi. Il debitore che non adempie entro i termini, sarà tenuto a corrisponderli, salvo che riesca a provare che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile.

Tali interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattualmente pattuito per il pagamento. Quando le parti non hanno previsto alcun termine valgono le seguenti disposizioni: 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (che quindi converrà inviare a mezzo raccomandata al fine di preconstituirsì la prova dell'avvenuta ricezione); 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o della prestazione del servizio quando non è certa la data di ricevimento della fattura, o nel caso in cui tali documenti siano ricevuti prima della consegna della merce o della prestazione del servizio; 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva tale data. Se si tratta di beni deteriorabili, il termine è di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi.

Alle parti è concesso di stabilire dei termini maggiori di quelli legali, ma devono risultare da accordi scritti. Tali accordi saranno nulli se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei

contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi risultino gravemente iniqui in danno al creditore.

Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti. Il tasso di interesse sarà rivisto ogni sei mesi e sarà pubblicato al netto (cioè non comprensivo dei sette punti) sulla Gazzetta Ufficiale.

A carico del debitore, oltre agli interessi, rimane altresì l'obbligazione di risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme spettanti a titolo di corrispettivo, salvo la prova del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224, comma secondo del codice civile.

Va peraltro evidenziato l'aspetto fiscale delle novità introdotte. Come noto, gli interessi di mora sono tutti gli effetti componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito, prescindendo dalla loro contabilizzazione e indicazione a conto economico (articolo 75, comma 3 del Tuir). E' anche vero che il Testo unico delle imposte sui redditi consente (articolo 71, comma 6) la svalutazione integrale dei crediti per interessi di mora, subordinatamente al loro transito per il conto economico (circolare 73/E del 1994).

La prevista decorrenza automatica degli interessi di mora imporrà quindi la loro contabilizzazione, oltre che un attento conteggio, alla chiusura di ogni esercizio, degli interessi non regolati entro tale data e la loro successiva integrale svalutazione onde evitare la formazione di imponibile da assoggettare a tassazione.

Va da sé che le svalutazioni e gli accantonamenti saranno deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati, in ogni singolo esercizio, secondo il principio della competenza temporale, che costituisce il limite massimo cui riportare gli stessi.

Si dovrà tuttavia attendere di capire quali saranno i requisiti di forma (accordi, corrispondenza, ecc.) e di sostanza (certezza) che verranno richiesti dal Fisco per rientrare in ambito "deducibilità".

Da tale ambito rimangono tuttavia escluse le imprese minori in regime di contabilità semplificata ovvero le persone fisiche che svolgono attività d'impresa e le società di persone e soggetti equiparati i cui ricavi non superino, complessivamente nell'anno, euro 309.874,14, per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi, ed euro 516.456,90 per quelle che hanno per oggetto altre attività.

L'articolo 79 del Testo unico delle imposte sui redditi, infatti, non richiamando il citato articolo 71 del Tuir, esclude tali componenti dalla determinazione del reddito dei "semplificati".

* * *

Il decreto legislativo n. 231/2002 introduce altresì modifiche al codice di procedura civile per le ingiunzioni di pagamento.

Le nuove norme hanno infatti fissato il termine massimo di 30 giorni per ottenere un decreto ingiuntivo, mentre prima non era previsto alcun termine, e hanno ammesso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.

Recependo poi l'orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, è stato abolito il divieto, contenuto nell'art. 633 ultimo comma del codice di procedura civile, di poter chiedere un decreto ingiuntivo quando questo deve essere notificato all'estero.

La reale portata innovativa di tale disposizione va però valutata in relazione a quanto disposto dal regolamento CE n. 44/2001.

Poniamo infatti il caso, assai frequente, in cui il fornitore italiano chieda un'ingiunzione di pagamento contro l'acquirente estero, che non paga.

In base alla nuova regola introdotta con il decreto legislativo n. 231/2002 il fornitore italiano potrebbe richiedere, e ottenere, il decreto ingiuntivo che andrà notificato all'estero.

L'art. 5 del regolamento CE n. 44/2001 prevede però che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possano essere convenute davanti ai giudici di un altro stato membro ed in particolare, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita. La medesima norma stabilisce poi che, salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto oppure, nel caso di prestazione di servizi, il luogo in cui questi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

Ritornando al nostro esempio, il fornitore italiano, che ha consegnato all'estero e che agisce con decreto ingiuntivo, potrebbe vedersi opporre dal debitore un'eccezione di incompetenza del giudice italiano, in base a quanto stabilito dal regolamento CE n. 44/2001, vanificando così la procedura che dovrebbe portare ad un celere recupero del credito.

Al fine di evitare tale eccezione sarà quindi necessario stipulare idonee clausole contrattuali.

Avv. Sabrina POLO

Collaboratrice Studio Associato Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci

sabrina.polo@profimp.it

Dott. Sara Toffoletto

Collaboratrice Studio Associato Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci

sara.toffoletto@profimp.it